

(N. 350-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1954

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — L'atto diplomatico sottoposto al vostro esame — con il presente disegno di legge — per la necessaria autorizzazione alla sua ratifica da parte del Presidente della Repubblica non è altro che « un Protocollo addizionale » all'Accordo generale sui privilegi e le immunità degli Organi (rappresentanti in seno al Comitato dei ministri e dell'Assemblea; personale del Segretariato) del Consiglio d'Europa ed è stato parafato a Strasburgo il 6 novembre 1952 dai plenipotenziari di dodici Stati membri del Consiglio stesso.

L'Accordo generale, invece, al quale il Protocollo addizionale in questione fa seguito, per integrarlo e completarlo, era stato firmato a Parigi il 2 settembre 1949 e successivamente già ratificato dall'Italia.

Da un lato la constatata necessità di riunire Commissioni o Sottocommissioni dell'Assemblea anche in periodi di tempo nei quali l'Assemblea stessa non sia convocata, dall'altro l'avvenuta nomina dei « rappresentanti perma-

nenti » degli Stati membri presso il Consiglio d'Europa (specie di agenti diplomatici accreditati a Strasburgo presso l'istituzione internazionale) hanno suggerito l'opportunità di integrare e precisare l'Accordo generale di cui sopra è cenno, estendendo i privilegi e le immunità già previsti dall'Accordo generale ai rappresentanti dell'Assemblea del Consiglio di Europa quando partecipano a riunioni di Commissioni o Sottocommissioni, ed accordando ai citati rappresentanti permanenti i privilegi, le immunità e le facilitazioni godute dagli agenti diplomatici di pari grado.

Tale la sostanza delle disposizioni contenute nello strumento diplomatico sottoposto, onorevoli senatori, al vostro esame, e che noi non possiamo non esortarvi a far ratificare, concedendo la vostra autorizzazione al Presidente della Repubblica.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.